



# Fontel



Spett.le Arera  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati retail e Tutele dei consumatori di energia  
Unità Efficienza nel consumo  
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano  
*protocollo@pec.arera.it*

*Documento per la consultazione n. 445/2020/R/eel  
Osservazioni e proposte.*

**Fontel** s.p.a. (cod. fisc. 07281070636), in persona del legale rapp.te p.t. [REDACTED] con sede in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, is. A/2, in qualità di venditore agli utenti finali e quindi di operatore del settore dell'energia, formula le seguenti osservazioni e proposte in merito al procedimento avviato da codesta Autorità con il documento per la consultazione n. 445/2020/R/eel.

\*\*\*

**A. Con riferimento al punto 3.7 (e punti declinati sul principio in esso affermato).**

Il documento per la consultazione n. 445 cit. si inserisce nel procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Giudice Amministrativo, ed in particolare delle sentenze del Cons. Stato n. 2182/2016 e del TAR Lombardia nn. 237, 238, 243 e 244 del 2017.

Come evidenziato nello stesso documento per la consultazione (2.4.), il principio di diritto sancito dal Giudice Amministrativo consiste nel non poter addossare al venditore l'onere per il mancato incasso del credito relativo agli OGDs fatturati ai clienti finali, in caso di impossibilità.

Il principio di diritto risulta tuttavia non pienamente attuato nel documento di consultazione in tutti i casi in cui il venditore non è utente del trasporto.

Nei casi in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei (o di parte dei) clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del reintegro, il documento prevede infatti che sia l'utente del trasporto a dover attestare la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati nonché il rispetto delle condizioni disposte dal Meccanismo per ogni controparte commerciale a cui presta il servizio (3.7). Il principio è declinato anche in seguito (3.13, *ii*, lett. c).

In tal modo, il documento di consultazione prevede che il venditore, ancorché per principio di diritto sancito dal G.A. non debba vedersi addossato - proprio perché è colui che non ha incassato dall'utente finale - l'onere per il mancato incasso degli OGdS, ed abbia perciò titolo per accedere al Meccanismo avendo pagato per intero la fattura, si vede subordinata l'ammissione al predetto Meccanismo da adempimenti di terzi, che non si sa se saranno effettuati tanto più che quel terzo - dal quale ha acquistato l'energia venduta all'utente finale - ha già incassato per intero la fattura (e che potrebbe, pertanto, non avere interesse a partecipare al Meccanismo).

Nel rispondere, quindi, al Q1 di cui a pag. 11 del documento di consultazione, non si condivide che sia solo l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo, dal momento che ad esso dovrebbe partecipare il venditore, che non necessariamente è anche utente del trasporto.

**B. Con riferimento al punto 3.13 e, in generale, alle condizioni per l'ammissione al Meccanismo.**



Condizione per accedere al Meccanismo è che il venditore abbia gestito con efficienza il proprio credito (2.3) e che, pertanto, sia stato diligente nel tentare di incassarlo. Il principio non è in contestazione.

Si contesta, invece, la previsione di eccessive condizioni richieste per la dimostrazione di tale efficienza, che vanno al di là della normale diligenza del creditore e non sono richieste per dimostrare la gestione efficiente del credito.

Ci si riferisce, in particolare, alle condizioni previste dal punto 3.13, *ii*, lett. c) del paragrafo OGdS non riscossi (costituzione in mora, sospensione della fornitura, rimozione del punto di prelievo, interruzione della fornitura, rimozione del punto di prelievo, risoluzione del contratto).

Sembrano essere, infatti, introdotte condizioni che debbano necessariamente tutte sussistere perché sia dimostrata la diligenza ed efficienza del creditore. In altri termini, sembra essere stato individuato un rigido automatismo tra l'aver attuato tutte, nessuna esclusa, le predette misure, e la gestione efficiente del credito (ed essere così ammessi al Meccanismo), con il risultato che la mancata attuazione, in tutto o in parte di esse, escluderebbe *ex se* la diligenza e la possibilità di compensazione.

Tale rigido automatismo finirebbe tuttavia per impedire indebitamente l'ammissione al Meccanismo nei casi in cui sia stato impossibile attivare tutte o parte di quelle misure (si pensi al caso in cui l'utente finale ha cambiato gestore, rendendo impossibile già la sola sospensione della fornitura), o a quelli dove il venditore si è comunque attivato in altro modo per incassare il credito pur senza una formale costituzione in mora (ad es. mediante azione giudiziaria).

La eccessiva quantità di condizioni, inoltre, contrasta con quelli minori richiesti al successivo punto 3.13., *iii*, nn. 1 e 2, a dimostrazione che gli adempimenti previsti dalla lett. *ii*, lett. c), non necessariamente dimostrano la diligenza del creditore (o che, almeno, la diligenza può essere dimostrata anche in altro modo).

Nel rispondere, quindi, al Q1 a pag. 19, si osserva che gli OGdS non riscossi non sono correttamente individuati, perché si esclude la possibilità di dimostrare la efficace gestione del credito anche con l'aver attuato misure diverse da quelle individuate al punto 3.13, *ii*, lett. c), da valutare di volta in volta.

Si confida nell'accoglimento delle osservazioni e proposte.

Napoli, 23 novembre 2020.

